



Comune di Anzola d'Ossola
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA N° 24/2014

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni";

_che l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

RICHIAMATA la circolare della Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 15.10.2013 prot n.36366 assunta al protocollo di questo Ente col numero 2665 nella quale si evidenzia la presenza lungo molte strade provinciali di alberi o siepi di fondi privati o comunali, inclinati o con rami che si protendono sulla sede stradale stessa, tali da compromettere la visibilità e da creare potenziale pericolo per la viabilità e la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che in conseguenza di tale incuria, in particolare durante le precipitazioni nevose, i servizi di sgombero neve potrebbero in alcuni casi subire rallentamenti e gravi ritardi per la caduta di piante da fondi privati sulle sedi stradali, o per la presenza di piante i cui rami si protendono con pericolo di caduta sulle stesse a causa del peso della neve;

CONSIDERATO anche che le abbondanti e irruente precipitazioni temporalesche possono provocare, in presenza di incuria, la caduta di rami o alberi sulle strade e vie, con evidente pericolo per la pubblica incolumità;

TENUTO conto che ai sensi del Codice della strada i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade sia a valle che a monte delle medesime in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;

RILEVATO, altresì che le medesime problematiche si riscontrano anche con riferimento alle strade comunali;

VISTI gli artt. 29/31 e 16 del C.d.S. e le relative specifiche contenute nel Regolamento di Attuazione;

VISTO l'art. 54 comma 2 D.lgs n° 267/2000;

CONSIDERATE le precedenti richieste pervenute dalla Prefettura e dalla Provincia del VCO;

ORDINA

A tutti i proprietari dei fondi situati lungo le strade di seguito elencate di provvedere entro giorni 30 dalla data della presente al taglio di alberi siepi e rami che si protendono sulla sede stradale stessa o comunque posti a distanza inferiori a 5 m lineari dal bordo strada.

- **Strada provinciale n° 65 di Pieve Vergonte, lungo tutto il tratto interessante il comune di Anzola d'Ossola dal confine con il Comune di Ornavasso sino al confine con il comune di Pieve Vergonte.**
- **Strade e vie comunali .**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni al Prefetto di Verbania ed entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Si invia la presente alla Provincia del VCO settore viabilità per la verifica dell'ottemperanza nei tratti stradali di competenza ed alla Prefettura del VCO per opportuna conoscenza.

Anzola d'Ossola, 13 agosto 2014.

IL SINDACO

Dott. Alberto Poggio

